



COMUNE DI ORIOLO ROMANO  
PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

DATA 21-05-2014

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Lombi Graziella	P	ULANIO TIZIANO	P
GASPERINI GIUSEPPE	P	RALLO EMANUELE	P
VALENTINI PATRIZIA	P	GARGANTI DANIELA	P
BERNI GIORGIO	P	FARNETTI DANIELE	A
GIUSTINI FRANCESCA	P	CAROPRESO GABRIELE	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

CARONES ITALO P

DEANGELIS GALLIANO P

RELLA RENZA P

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO

Assume la Presidenza il Signor Lombi Graziella, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
- Preso atto che con delibera n. 13 del 21/05/2014 si è provveduto ad approvare il Regolamento TARI;
- Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, per quanto riguarda la TASI;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Vista la bozza di Regolamento Comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
  - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Con voti favorevoli n. 7, n. 1 contrario (Gasperini) e n. 1 astenuto (Caropreso);

#### DELIBERA

1) Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con voti favorevoli n. 7, n. 1 contrario (Gasperini) e n. 1 astenuto (Caropreso);

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D. L.vo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 16-05-2014



Responsabile del servizio

**BERNI LUCIA**

*Lucia Berni*

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' contabile**

Data: 16-05-2014



Responsabile del servizio

**BERNI LUCIA**

*Lucia Berni*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO  
GASPERINI GIUSEPPE

*Giuseppe Gasperini*

IL PRESIDENTE  
Lombi Graziella

*Graziella Lombi*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI FIORDO MAURIZIO

*Maurizio Fiordo*



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno

Oriolo Romano li **23 MAG. 2014**




IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI FIORDO MAURIZIO

*Maurizio Fiordo*

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **23 MAG. 2014**

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI FIORDO MAURIZIO

*Maurizio Fiordo*



Comune di Oriolo  
Romano

Provincia di Viterbo

# Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

ALLEGATO ALLA DELIB. ~~15~~/C.C.  
n° 15 del 21 MAG. 2014

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO .....	3
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO.....	3
ART. 5 - NORMA DI RINVIO IMU.....	3
<b>TITOLO III - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	<b>4</b>
ART. 6 - PRESUPPOSTO E FINALITA' .....	4
ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI .....	4
ART. 8 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ART. 9 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	5
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	5
ART. 11 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO .....	5
ART. 12 - DETRAZIONI .....	6
ART. 13 - SERVIZI INDIVISIBILI .....	6
ART. 14 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO.....	6
ART. 15 - DICHIARAZIONE.....	7
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI</b>	<b>8</b>
ART. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	8
ART. 17- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	8
ART. 18 - SANZIONI ED INTERESSI .....	9
ART. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
ART. 21 - RIMBORSI .....	9
ART. 22 - IMPORTI MINIMI.....	10
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	10
ART. 24 - NORMA DI RINVIO .....	10
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	10
ART. 26 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	10
.....	



## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Oriolo Romano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Oriolo Romano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
  - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
  - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

### ART. 5 - NORMA DI RINVIO IMU

1. L'istituzione della componente patrimoniale (IMU) lascia salva la disciplina per l'applicazione precedente. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/10/2012.

## **TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 6 - PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 13 del presente regolamento.

### **ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 6. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di una pluralità di titoli reali di godimento equivalenti di una unica unità immobiliare di cui uno solo dei suddetti titolari è in possesso di residenza anagrafica e dimora abituale, quindi abitazione principale, il tributo deve essere corrisposto solo da quest'ultimo.

### **ART. 8 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel





caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

#### **ART. 9 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal mese stesso se l'inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l'inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del mese.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **ART. 11 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni

principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART. 12 - DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 11, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

## **ART. 13 - SERVIZI INDIVISIBILI**

I servizi indivisibili che il tributo concorre a coprire ed è pertanto dovuto, vengono individuati in:

- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- SPESE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE;
- SPESE PER SERVIZI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE;
- SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;
- SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione);
- SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti);
- QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada).

## **ART. 14 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (Modello F24) secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di settembre e dicembre.

La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

2. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### **ART. 15 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione relativa alla TASI va presentata entro 3 mesi dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.



## TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

### ART. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

### ART. 17 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario Responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso

di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 18 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 15/05/2003, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

#### **ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 21 - RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 18, comma 6, del presente Regolamento.

4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

#### **ART. 22 - IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad €. 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART. 24 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

#### **ART. 26 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.